

(N. 456)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1949 (V. Stampato N. 453)

d'iniziativa dei Deputati LECCISO, MURDACA, AMATUCCI, FUMAGALLI,
FODERARO, LIGUORI, FASSINA, BALDUZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 GIUGNO 1949

Ripristino al 70° anno di età del limite massimo
per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

Art. 3.

Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di età saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici.

Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresì ai cancellieri e segretari già trattenuti ai sensi della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, anche se essi siano stati già dimessi dal servizio a norma della predetta legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI